

AVVISO DI NOTIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.) disposta dall'Ordinanza n. 1125/2024, pubblicata il 06.06.2024, adottata dalla Sez. VI del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, resa nel giudizio R.G. 2144/2024.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. Sesta

2. Numero di Registro Generale del Procedimento:

Ricorso R.G. 2144/2024

3. Amministrazioni intimate:

- *Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t.;*
- *Comune di Ercolano quale Ente capofila dell'Ufficio di Piano D'Ambito n. 29, in persona del Sindaco p.t.;*
- *Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rapp.te p.t.;*
- *Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.;*

4. Oggetto del ricorso:

Per l'annullamento in parte qua, previa sospensione: a) della determinazione n. 808/2024 del 11.04.2024, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto "Elenco ammessi ed esclusi al beneficio degli assegni di cura – FNA 2022", con la quale il dirigente del Settore III, Servizi alla persona del Comune di Ercolano, ha valutato come grave e non gravissima la condizione di disabilità del piccolo "OMISSIS" escludendolo, conseguentemente, dall'elenco dei beneficiari degli assegni di cura ex D.G.R Campania 121/2023, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2022; b) della Nota del dirigente del Settore III, Servizi alla persona, Ambito n. 29 del Comune di Ercolano n. 25300/2024 del 23.04.2024, di riscontro della diffida del 18.04.2024; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi inclusi, ove possa occorrere, la Nota sindacale 11924/2024 del 20.02.2024; la Delibera di G.R.C. n. 70/2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 18.03.2024; la Delibera di G.R.C. n. 121/2023; e le Note dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 29 del Comune di Ercolano n. 67397 del 30.11.2023, n. 8883 del 07.02.2024 e n. 8944 del 07.02.2024, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede.

5. Controinteressati:

I soggetti inseriti nell'"Elenco ammessi ed esclusi al beneficio degli assegni di cura – FNA 2022", siccome approvato con determinazione n. 808/24 dell'11 aprile 2024, relativa al "Programma regionale di assegni di cura o voucher ex DGR 121/2023 - FNA2022".

6. Testo del ricorso con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate.

"1. Il piccolo -OMISSIS-, sin dalla prematura nascita, avvenuta nel -OMISSIS- 2013, soffre di "-OMISSIS-". Per queste patologie, a decorrere dal 13.11.2017, il ricorrente è titolare di -OMISSIS-.

2. A causa di queste compromissioni, il piccolo -OMISSIS- è stato, inoltre, costantemente giudicato "in condizione -OMISSIS-" così come definita e disciplinata dell'art. 3, comma 2, lett. l) e dall'Allegato 2 del D.M. 26.09.2016. Per quanto riguarda, in particolare, l'anno 2022, sulla base dell'istruttoria sociosanitaria effettuata dalla Unità di Valutazione integrata ("U.V.I.") e contenuta nella Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone con Disabilità ("S.Va.M.Di.") del 13.12.2022 (in atti), si è, da un lato, rilevata la presenza della "-OMISSIS-" (art. 3, comma 2, lett. l) e All. 2, comma 2, lett. c), del D.M. 26.09.2016); e dall'altro, assegnato il -OMISSIS- punteggio sia alla "-OMISSIS-"] (art. 3, comma 2, lett. l e All. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 26.09.2016); che alla "-OMISSIS-" (art. 3, comma 2, lett. l e All. 2, comma 2, lett. a), del D.M. 26.09.2016). Deve precisarsi che il punteggio "PADL" di "-OMISSIS-", viene assegnato ai disabili che abbiano ottenuto un "punteggio Barthel ADL" nel range -OMISSIS-.

Come emerge dagli Allegati B e D alla Scheda "S.Va.M.Di." del dicembre 2022, la scala "-OMISSIS-" è stata attribuita in conseguenza della assegnazione ad -OMISSIS- del totale di -OMISSIS in sede di Valutazione funzionale ("VADL"), così ripartiti:

- "Alimentazione: -OMISSIS-;
- "Bagno/doccia (lavarsi): -OMISSIS-;
- "Igiene personale: -OMISSIS-;
- "Abbigliamento: -OMISSIS-;
- "Continenza intestinale: -OMISSIS-;
- "Continenza urinaria: -OMISSIS-;
- "Uso del gabinetto: -OMISSIS-.

Il tutto, quindi, si è innanzi detto, per un "Totale VADL" pari a -OMISSIS- PUNTI "Barthel", abbondantemente corrispondenti ad un "Totale PADL" pari a "OMISSIS". -OMISSIS-, quindi, è purtroppo "in condizione di -OMISSIS- per bisogni complessi derivanti dalle sue gravi condizioni psicofisiche".

3. Tanto necessariamente premesso sulle condizioni del piccolo -OMISSIS-, deve osservarsi che con Delibera della G.R. Campania n. 121 del 14.03.2023, è stato approvato il "Piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024" (All. A alla Delibera), nonché il "Programma Regionale di Assegni Cura e Voucher per disabili gravissimi e disabili gravi" (All. B alla Delibera), da realizzare attraverso l'utilizzazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale non Autosufficienza ("FNA"). Conseguentemente, con Nota n. 67397/2023 del 30.11.2023 integrata con Nota 888/2024 del 07.02.2024, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito n.29 di Ercolano, ha trasmesso alla Regione Campania il "Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2022", specificando che lo stesso conteneva "n. 81 utenti seguendo i criteri di priorità di cui all'art. 6, dell'All. B della Delibera G.R. Campania 121 del 14.03.2023". Questi criteri regionali di priorità prevedono, per quanto interessa in questa sede, conformemente al D.M. 26.09.2016, che per "persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s'intendono le persone "beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980" ... "di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni": ... "i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in UVI attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio". I medesimi criteri regionali prevedevano, quanto alla priorità delle domande di ammissione alle provvidenze di cui al Programma regionale e, segnatamente, agli Assegni di cura per cui è causa, il seguente ordine: "1. Anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale"; 2. Persone con disabilità gravissima; 3. Anziani non autosufficienti a basso carico assistenziale; 4. Persone con disabilità grave".

4. Tuttavia, a seguito di alcune Sentenze dei GG.AA. che hanno dichiarato la illogicità e illegittimità di queste "graduazioni" (tra le quali, la Sentenza C.d.S. 10566/2023), la Regione Campania, con Delibera di G.R. n. 70/2024 del 22.02.2024 ha modificato i precedenti criteri di priorità. Si è chiarito, in particolare, che "è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Ferma restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione "gravissima" o "grave", qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (All. C delle schede SVAMA, SVAMDI e ISEE più basso)".

5. In pretesa applicazione di questi nuovi criteri, con la impugnata Determinazione n. 808/2024 del 11.04.2024 (conosciuta dalla ricorrente in forma "oscurata" per la protezione dei dati sensibili e) avente ad oggetto "Elenco ammessi ed esclusi al beneficio degli assegni di cura – FNA 2022", il dirigente del Settore III - Servizi alla persona del Comune di Ercolano, ha incomprensibilmente ed erroneamente considerato come grave e non gravissima la -OMISSIS- del piccolo -OMISSIS-, escludendolo quindi dall'elenco – di cui all'Allegato 1 della Determina - dei 27 disabili gravissimi beneficiari degli assegni di cura ex D.G.R Campania 121/2023, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2022 e includendolo, invece, nell'elenco - di cui all'Allegato 2 della medesima Determina – dei 37 disabili gravi, eleggibili ma non beneficiari per insufficienza delle risorse.

Per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, pertanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, E DELL'ALLEGATO 2 DEL D.M. 26.09.2016. VIOLAZIONE DELL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELLA CAMPANIA N. 121 DEL 14.03.2023. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA' ED INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA'. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il D.M. 26.09.2016 all'art. 2 ha stabilito, per quanto interessa in questa sede, che "le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze" (FNA), sono destinate anche al "supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari".

Il successivo art. 3 ha precisato che, a tal fine, le risorse di cui al FNA sono utilizzate "prioritariamente" ... "a favore di persone in condizione di disabilità gravissima" (comma 1).

Si è, quindi, chiarito che "per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento", "e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni": ... "(l) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche" (art. 3, comma 2).

Il successivo Allegato 2 al D.M. 26.09.2016 cit., espressamente richiamato dal programma Regione Campania "assegni e voucher" n. 121/2013 e rubricato "Altre persone in condizione di dipendenza vitale (art. 3, comma

2, lett. l)”, ha, specificato, al comma 1, che “le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione”.

Al comma 2, poi, si è stabilito che “Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:

a) motricità:

- dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona”;

b) stato di coscienza:

- compromissione severa: raramente/mai prende decisioni

- persona non cosciente;

c) respirazione:

- necessità di aspirazione quotidiana

- presenza di tracheostomia;

d) nutrizione

- necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi

- combinata orale e enterale/parenterale

- solo tramite sondino naso-gastrico (SNG)

- solo tramite gastrostomia (es.PEG)

- solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 3”.

Il comma 3 dell'Allegato 2, infine, ha stabilito che “Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni” ... “in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1”.

Appare evidente, quindi, che il piccolo -OMISSIS- sia, purtroppo, in condizione di “OMISSIS” così come definita dal D.M. 26.09.2016. Ed infatti, come già evidenziato in narrativa e come emerge dalla documentazione versata in atti, il figlio della ricorrente:

1. È titolare dal 13.11.2017 di -OMISSIS- (Art. 3, comma 2, del D.M.).

2. È -OMISSIS- (Art. 3, comma 2, lett. l) e All. 2, lett. c, del D.M.).

3. È stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con -OMISSIS- punteggio alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “-OMISSIS-” (Art. 3, comma 2, lett. l) e All. 2, lett. b del D.M)].

4. È stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il -OMISSIS- punteggio alla “Situazione funzionale (attività di base)” [Profilo funzionale PADL “-OMISSIS-” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)] (Art. 3, comma 2, lett. l) e All. 2, lett. a del D.M). Appare palese, conseguentemente, che -OMISSIS- sia -OMISSIS- in quanto soffre di compromissioni in entrambi i domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (e ne basterebbe una), ed in uno dei domini di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1.

I provvedimenti impugnati, conseguentemente, che hanno considerato come grave e non gravissima la condizione di disabilità del piccolo -OMISSIS-, escludendolo dall'elenco - di cui all'Allegato 1 della Determina - dei 27 disabili gravissimi beneficiari degli assegni di cura a valere sul Fondo non Autosufficienza 2022 e includendolo, invece, nell'elenco - di cui all'Allegato 2 della medesima Determina - dei 37 disabili gravi, eleggibili ma non beneficiari per insufficienza delle risorse, sono in parte qua illegittimi per violazione ed omessa applicazione del D.M. 26.09.2016, oltre che per erroneità ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto assoluto dei presupposti.

Ib. Le considerazioni che precedono chiariscono la (invero pervicace) erroneità anche della Nota del dirigente del Settore III, Servizi alla persona, Ambito n. 29 del Comune di Ercolano n. 25300/2024 del 23.04.2024, di riscontro della diffida con contestuale istanza di accesso notificata dalla ricorrente il 18.04.2024.

Il dirigente ha asserito, in particolare, che "il minore -OMISSIS- non risulta escluso dal programma Assegno di Cura 2022, come dimostrato anche dalla Determinazione dirigenziale RCG N° 808/2024 del 11/04/2024, già in possesso del legale della sign.ra - OMISSIS-. Tuttavia, avendo avuto una valutazione con scala Barthel pari a -OMISSIS non è beneficiario dell'Assegno di cura – Voucher ai sensi del comma 1 della DGR 70/2024 "È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave".

È sufficiente sottolineare, a dimostrazione della ripetuta illegittimità ed erroneità di questa Nota, anzitutto che la ricorrente non si lamenta affatto della esclusione dal programma Assegno di cura 2022 ma, viceversa, dell'avvenuta sua esclusione dall'elenco dei disabili gravissimi beneficiari degli assegni di cura e sua inclusione nell'elenco dei disabili gravi, eleggibili ma non beneficiari.

Appare evidente che una volta definito "-OMISSIS" il piccolo -OMISSIS-, lo stesso potrà beneficiare dell'Assegno di cura 2022, eventualmente in base ai criteri dettati dalla Regione Campania con la Delibera di G.R. n. 70/2024, secondo i quali "nel perimetro di ciascuna condizione "gravissima", "al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (All.C delle schede SVAMA, SVAMD I e ISEE più basso)".

Inoltre, appare "fuori sesto" l'affermazione che "avendo avuto una valutazione con scala Barthel pari a - OMISSIS- non è beneficiario dell'Assegno di cura". Si è innanzi rilevato, infatti, che viene definito "-OMISSIS-", ai fini dell'applicazione del dominio di cui alla lettera a) del comma 2, dell'Allegato 2 al D.M. 26.09.2016 ("Dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL)", il disabile al quale vengano attribuiti "da - OMISSIS- a -OMISSIS- punti Barthel": alcuna distinzione, pertanto, può operarsi tra le valutazioni numeriche contenute all'interno di questo "range", in quanto tutte sono state definite come totale dipendenza.

Inoltre, deve comunque rilevarsi che -OMISSIS- è stato valutato con il -OMISSISpunteggio anche alla Situazione cognitiva" e giudicato come "-OMISSIS-" (dominio di cui alla lettera b) del comma 2, dell'Allegato 2 al D.M. 26.09.2016, "Stato di coscienza: "-OMISSIS-". Conseguentemente, pur accedendo alla erronea tesi del dirigente, -OMISSIS- sarebbe comunque -OMISSIS- in quanto soffre di -OMISSIS- (All. 2, comma 3, del D.M.26.09.2016).

Appare dunque pretestuosa e non corretta l'affermazione del dirigente secondo cui "relativamente alla condizione di gravità essa è determinata da scale mediche su cui lo scrivente ufficio non ha potere di giudizio": le "scale mediche", ove correttamente giudicate nell'esercizio delle funzioni che gli competono, avrebbero dovuto condurre il dirigente ad includere -OMISSIS- nell'Elenco dei disabili gravissimi.

ISTANZA ISTRUTTORIA E CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Con istanza di accesso notificata il 18.04.2024, anche al fine di consentire la notifica ai controinteressati, che non è possibile individuare nelle graduatorie in possesso della ricorrente in quanto "oscurate", è stato richiesto alle Amministrazioni resistenti di rilasciare copia conforme all'originale dei seguenti atti e documenti:

- copia non oscurata della Determinazione n. 808/2024 del 11.04.2024 e, segnatamente, degli Allegati 1 e 2 alla stessa, contenenti le graduatorie, rispettivamente, dei disabili gravissimi e gravi;

- tutti gli atti istruttori che hanno condotto alla predisposizione di questi elenchi, ivi inclusi gli eventuali subcriteri d'Ambito utilizzati per la graduazione delle domande e, in ogni caso, tutti gli atti richiamati nella motivazione della Determinazione 808/2024, ivi inclusa la Nota ricognitiva dell'Ufficio di Piano dell'Ambito n.29 di Ercolano del 07.02.2024;

- le cartelle S.Va.M.Di. (comprehensive delle schede A, B, C e D), S.Va.Ma e ISEE di tutti i soggetti inclusi nell'Allegato 1 della Determina, onde potere individuare (oltre che la portata lesiva del provvedimento), anche i dati anagrafici necessari a identificare i controinteressati cui notificare il gravame da proporre avverso il provvedimento;

- in ogni caso, i documenti da cui si evincano i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza), necessari a notificare il ricorso ai soggetti (controinteressati) presenti negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 innanzi indicati.

Conseguentemente, stante perdurante mancanza di tempestivo riscontro da parte delle Amministrazioni:

- si richiede in via istruttoria che sia questo Ecc.mo Collegio a disporre, eventualmente con provvedimento monocratico Presidenziale, l'acquisizione di tutti gli atti innanzi indicati.

- si richiede, altresì, il deposito della Scheda C della cartella SVAMDI di -OMISSIS- del 13.12.2022, non in possesso della ricorrente.

Con espressa riserva di eventuali, ulteriori notifiche e motivi aggiunti, al momento della conoscenza del contenuto integrale dei provvedimenti impugnati.

Ove, infine, questo Ecc.mo TAR adito ritenga necessario procedere all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle posizioni di cui agli elenchi per cui è causa, si formula altresì espressa richiesta di autorizzazione ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., in forza del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso «con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile», previo ordine alla p.a. di deposito dei nominativi e delle residenze di tutti i controinteressati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris emerge evidentemente dai motivi di ricorso.

Altrettanto evidente, perché in re ipsa, è l'irreparabilità del danno, in quanto l'assegno per cui è causa è erogato al fine di supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie, anche per acquistare gli imprescindibili servizi di cura e assistenza. Si deposita ISEE dal quale si evince il livello economico complessivo del nucleo familiare della ricorrente e l'insufficienza oggettiva delle attuali risorse necessarie per sostenere la condizione di totale dipendenza di -OMISSIS-.

Viceversa, alcun danno deriverebbe per l'interesse pubblico ove questo Ecc.mo Tar, con idoneo provvedimento cautelare, disponga, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e considerata la estrema gravità della situazione rappresentata, che il responsabile dell'Ambito Territoriale competente provveda, nelle more della decisione di merito, all'erogazione del richiesto beneficio o, in via graduata, all'inserimento del piccolo -OMISSIS- nell'elenco dei disabili gravissimi e al conseguente riesame delle domande al fine dell'individuazione dei beneficiari dell'Assegno ex D.G.R Campania 121/2023, a valere sul Fondo non Autosufficienza 2022.

RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA

La natura del ricorso e la materia del contendere consigliano la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, ipotesi cui si presta sin d'ora adesione, profilo che è ulteriormente rafforzato dalla sussistenza di una evidente manifesta fondatezza dell'impugnazione.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio, con richiesta di attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Avv. Oronzo Caputo".

7. La presente notificazione per pubblici proclami viene effettuata in esecuzione dell'autorizzazione contenuta nell'Ordinanza n. 1125/2024, pubblicata in data 06.06.2024, adottata dalla Sez. Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (ricorso R.G. 2144/2024).

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.".

9. L'udienza pubblica è fissata per il giorno 04.12.2024.